

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del 19 dicembre 2001 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza:

- a. degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento;
- b. dei militari;
- c. di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d. di impiegati dei Cantoni.

Art. 2 Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza

¹ Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 1.

² Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 2.

³ Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale.

⁴ Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.

RU 2002 377

¹ RS 120

² RS 172.010.1

⁵ La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati. Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.

Art. 3 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Impiegati della Confederazione

¹ Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.

² Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.

Art. 5 Militari

Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

Art. 6 Terzi

Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se:

- a. nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

³ RS 172.220.111.3

- b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Procedura di controllo**Art. 8** Verifica preventiva

¹ Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un'altra funzione.

² Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l'articolo 19.

³ Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.

Art. 9 Graduazione dei controlli di sicurezza

I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente:

- a. controllo di sicurezza di base;
- b. controllo di sicurezza ampliato;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

¹ È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- c. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero;

- d. persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- c. persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO;
- d. persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3;
- e. persone che hanno accesso a informazioni estere classificate;
- f. persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale;
- g. persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali;
- h. persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- i. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero;
- j. militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti o aiutanti di stato maggiore.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».

⁴ Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza**Art. 13** Avvio del controllo di sicurezza

L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;
- b. per i membri di formazioni federali dell'esercito, della riserva di personale e degli stati maggiori del Consiglio federale: il Gruppo del personale dell'esercito in seno al DDPS oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite del Gruppo del personale dell'esercito;
- c. per i membri di formazioni cantonali dell'esercito e le reclute: l'amministrazione militare cantonale oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite dell'amministrazione militare cantonale;
- d. per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato;
- e. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Art. 14 Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza

¹ Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa

invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

² Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

³ L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.

⁴ Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

Art. 15 Autorizzazioni

¹ Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che:

- a. autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI;
- b. acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

² L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.

³ L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

⁴ Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.

Art. 16 Interruzione del controllo di sicurezza

¹ Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

² Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.

Art. 17 Raccolta dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)⁴;
- b. al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)⁵;
- c. al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)⁶;
- d. al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS)⁷.

² Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.

Art. 18 Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati

¹ Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

² Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

³ Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

⁴ Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.

Art. 19 Ripetizione del controllo di sicurezza

¹ Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni:

- a. nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a–e;
- b. nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.

² La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

³ Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego

⁴ Cfr. RS 331

⁵ Cfr. RS 172.213.61

⁶ Cfr. RS 120.3

⁷ Cfr. RS 361.2

all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

⁴ Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.

⁵ Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

⁶ L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.

⁷ La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20 Diritto di essere sentiti

¹ Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

² La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

³ La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:

- a. alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati;
- b. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti);
- c. all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

Art. 21 Decisione

¹ Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.021

- a. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza;
- b. una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva;
- c. una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

² La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23 e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

³ Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.

Art. 22 Rimedi giuridici

Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS.

Art. 23 Istanze decisionali

Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali):

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti;
- b. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del controllo di corpo;
- c. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata:
 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato maggiore dell'esercito o delle truppe d'armata (compresa la riserva di personale): il capo dello Stato maggiore generale,
 2. per i militari incorporati in altri stati maggiori o in altre unità: il comandante competente del corpo d'armata e il comandante delle Forze aeree,
 3. per i militari in addestramento presso scuole: il direttore/l'ispettore delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto o delle truppe della logistica nonché il direttore/capo dell'istruzione delle Forze aeree;
- d. per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;

- e. per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che affida il mandato;
- f. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Art. 24 Conseguenze della decisione

¹ L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

² Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

³ L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.

⁴ Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

⁵ L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25 Trattamento dei dati

¹ Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

² Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

Art. 26 Utilizzazione dei dati

¹ Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

² Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 27 Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli

¹ Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

² Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

³ I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 28** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 gennaio 1999¹⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie

¹ Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.

² Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza.

³ Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

¹⁰ [RU 1999 655]

*Allegato 1*¹¹
(art. 2 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone¹²

(Stato: settembre 2001)

1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale

Funzioni

Segretari generali nonché loro supplenti, vicecancelliere e vicecancelliera

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione

Capi dell'informazione dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione nonché loro supplenti

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione

Relatori e consulenti (eccettuati i relatori specializzati del DFI)

Segretari di Stato

Procuratore/procuratrice generale della Confederazione e procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione

Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie

Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti:

- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
- Ufficio federale della cultura
- MeteoSvizzera
- Ufficio federale della sanità pubblica
- Ufficio federale di statistica
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

¹¹ RU 2002 477. Aggiornato dal n. 1 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

¹² Giusta l'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

- Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca¹³
- Politecnici federali e Consiglio dei Politecnici federali
- gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: Istituto Paul Scherrer; Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio; Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca; Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; Istituto svizzero di diritto comparato; Istituto federale della proprietà intellettuale
- ...¹⁴
- Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
- Ufficio federale del personale
- Cassa federale d'assicurazione
- Regia federale degli alcool
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
- Controllo federale delle finanze
- Ufficio federale di veterinaria
- Ufficio federale delle abitazioni
- Ufficio federale dei trasporti
- Ufficio federale dell'aviazione civile
- Ufficio federale delle acque e della geologia
- Ufficio federale delle strade
- Ufficio federale delle comunicazioni
- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

¹⁴ Senza oggetto a seguito della fusione della Segreteria di Stato dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca e dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza in Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

2. Funzioni supplementari in singoli dipartimenti e uffici

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
CaF		Nessuna funzione supplementare
DFAE		Membri dei servizi diplomatici Membri dei servizi consolari Servizi generali, secondo l'elenco degli obblighi
DFI		Nessuna funzione supplementare
DFGP		
	SG	Capo
	SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali	Capo supplente
	SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali	Consulente per la protezione dei dati del Dipartimento
	SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali	Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento
	SG DFGP – Risorse	Coordinatore sicurezza interna federale
	SG DFGP	Capo
	SG DFGP – ICS	Capo supplente
	SG DFGP – ICS	Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità
	SG DFGP – ICS	Controllore
	SG DFGP – ICS	Responsabile per la gestione della qualità
	SG DFGP – ICS	Incaricato per la sicurezza informatica
	SG DFGP – ICS	Capo stato maggiore del personale
	SG DFGP – ICS	Capidivisione
	SG DFGP – ICS	Sostituti dei capidivisione
	SG DFGP – ICS	Capisezione
	SG DFGP – ICS	Sostituti dei capisezione
	SG DFGP – ICS	Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale
	UFP	
	UFP Stato maggiore di direzione	Capo di stato maggiore

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	UFP Politica e direzione dell'Ufficio	Capo
	UFP Politica e direzione dell'Ufficio	Collaboratori scientifici
	UFP Pianificazione dell'Ufficio	Controllore
	UFP Pianificazione dell'Ufficio	Coordinatore della polizia
	UFP Comunicazione	Capo
	UFP Comunicazione	Capo supplente
	UFP Servizio giuridico	Capo
	UFP Servizio giuridico	Capo supplente
	UFP Servizio giuridico	Collaboratori scientifici (giuristi)
	UFP Servizio giuridico	Consulente per la protezione dei dati
	UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero	Capo
	UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero	Capo supplente
	UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero	Relatori specializzati ed esperti di situazioni di crisi, Interpol / Europol e cooperazione internazionale in materia di polizia
	UFP PGF	Capodivisione principale = direttore supplente (cfr. elenco generale)
	UFP PGF	Sostituto del capodivisione principale
	UFP PGF	Capidivisione
	UFP PGF	Capi dei commissariati
	UFP PGF	Sostituti dei capi dei commissariati
	UFP PGF	Inquirenti inchieste preliminari + inquirenti
	UFP PGF	Collaboratori specialisti scientifici, giuridici e di polizia
	UFP PGF	Coordinatori con funzione di desk officer e coordinatori tra i Paesi
	UFP PGF	Ufficiali di collegamento tra i Paesi, Interpol, Europol
	UFP PGF	Capo intervento, commissari
	UFP PGF Assistenza nell'applicazione informatica POLSYS	Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS
	UFP PGF Servizio di controllo	Capo del Servizio di controllo
	UFP PGF Servizio di controllo	Sostituto del capo del Servizio di controllo
	UFP SFS	Capodivisione
	UFP SFS	Capo di stato maggiore
	UFP SFS	Sostituto del capo di stato maggiore
	UFP SFS	Capisezione
	UFP SFS	Sostituti dei capisezione

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	UFP SFS	Commissari e ispettori
	UFP SFS Organizzazione di protezione	Capo del Servizio d'allarme
	UFP SFS Organizzazione di protezione	Sostituto del capo del Servizio d'allarme
	UFP SFS Organizzazione di protezione	Capi intervento del servizio diurno e notturno del Parlamento, di Palazzo federale e delle ricezioni esterne
	UFP SFS Organizzazione di protezione	Membri (personale addetto alla ricezione)
	UFP SFS Organizzazione di protezione durante le sessioni	Capo, capo supplente e collaboratori
	UFP SFS	Consulenti specializzati
	UFP SAP	Capodivisione principale
	UFP SAP	Sostituto del capodivisione principale
	UFP SAP	Capidivisione
	UFP SAP	Sostituti dei capidivisione
	UFP SAP	Capisezione, capi dei commissariati e capi degli Uffici centrali
	UFP SAP	Sostituti dei capisezione, dei capi dei commissariati e dei capi degli Uffici centrali
	UFP SAP	Commissari
	UFP SAP	Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia
	UFP Servizi	Capodivisione
	UFP Servizi	Sostituto del capodivisione
	UFP Servizi	Capisezione
	UFP Servizi	Sostituti dei capisezione
	UFP Servizi	Capiservizio + responsabili dei servizi
	UFP Servizi	Sostituti dei capiservizio + sostituti dei responsabili dei servizi
	UFP Servizi	Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia
	UFP Supporto	Capodivisione
	UFP Supporto	Sostituto del capodivisione
	UFP Supporto e sicurezza	Capo
	UFP Supporto e sicurezza	Capo supplente
	UFG	
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Capodivisione
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Sostituto del capodivisione
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Capisezione

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Sostituti dei capisezione
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Collaboratori specialisti (giuristi)
	UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Impiegati specialisti
	MPC	
	MPC	Procuratore/procuratrice generale della Confederazione
	MPC	Procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione
	MPC	Procuratori federali
	MPC	Procuratori federali supplenti
	MPC	Assistenti dei procuratori federali
	MPC Servizio giuridico	Capo del Servizio giuridico
	MPC Servizio giuridico	Sostituto del capo del Servizio giuridico
	MPC Servizio giuridico	Giuristi
	MPC	Consulente in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici
	MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale	Capo
	MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale	Capo supplente
	MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale	Giuristi
	MPC Servizio di stato maggiore	Capo
	MPC Servizio di stato maggiore	Capo supplente
	MPC Servizio di stato maggiore	Collaboratori specialisti
	MPC Servizio degli esperti finanziari	Capo
	MPC Servizio degli esperti finanziari	Esperti finanziari
	MPC	Attuario/verbalista del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria
	MPC	Attuari/verbalisti dei procuratori pubblici della Confederazione
	MPC	Segretario/a di direzione
	MPC	Addetto stampa
	MPC	Sostituto dell'addetto stampa

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
DDPS		
– SG		
	Stato maggiore	Collaboratori
	Informazione e documentazione	Capo e sostituto del capo
	Divisione di stato maggiore	Capo e sostituto del capo
		Collaboratori della Divisione di stato maggiore
	Centro per gli affari politici	Capo e sostituto del capo
	Ispettorato	Capo
		Collaboratori dell'ispettorato
	Informatico del Dipartimento	Capo
		Collaboratori
	Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva	Capo
		Collaboratori dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva
	Servizio informazioni strategico	Capo
		Collaboratori del Servizio informazioni strategico
	Divisione giuridica	Capo
		Collaboratori
	Ufficio dell'uditore in capo	Collaboratori
	Ufficio federale della protezione della popolazione ¹⁵	Collaboratori
– Stato maggiore generale (SMG)		
	Stato maggiore del capo dello Stato maggiore generale (CSMG)	Collaboratori personali di stato maggiore
		Informazione
		Controlling dell'esercito
		Ispettorato delle finanze
		Stato maggiore di condotta del CSMG
	Divisione della protezione delle informazioni e delle opere (DPIO)	Collaboratori
	Stato maggiore di condotta del CSMG	Collaboratori
	Ufficio degli addetti alla difesa	Collaboratori
		Addetti alla difesa

¹⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	Servizi centrali	Assistente Servizio giuridico Informatica Servizio informazioni militare Collaboratori
	Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa (Grdio)	Collaboratori
	Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza (Grppcs)	
	Gruppo dell'aiuto alla condotta (Grac)	Dottrina e coordinamento dei progetti Cdo br trm 41 Servizio delle trasmissioni coordinate della difesa integrata e infrastrutture di comando del Governo Sezione delle reti d'ambasciata Divisione della telematica delle Grandi Unità Divisione della guerra elettronica Divisione del servizio del comando
	Gruppo della logistica (Grlog)	Stato maggiore Divisione della logistica: concezione e condotta Divisione della circolazione e dei trasporti
	Gruppo operazioni (Grop)	Stato maggiore Divisione della condotta e dell'impiego Divisione della mobilitazione Comando della sicurezza militare
	Gruppo del personale dell'esercito (GrpEs)	Reclutamento Divisione dell'esercizio Divisione delle scuole/dei corsi e degli affari relativi agli ufficiali Divisione delle truppe
	Gruppo della pianificazione (Grpian)	Stato maggiore Sezione della pianificazione generale Divisione della pianificazione degli studi prospettivi Divisione della pianificazione dell'esercito Divisione della pianificazione dell'armamento Divisione degli immobili militari

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	Gruppo della sanità (Grsan)	Stato maggiore Divisione della condotta e dei servizi coordinati Divisione dei servizi medici Divisione della farmacia dell'esercito
– Forze terrestri (FT)	Capo delle Forze terrestri	Collaboratori addetti alla comunicazione Collaboratori dell'office management
	Stato maggiore Servizi centrali	Collaboratori di stato maggiore Capo e collaboratori addetti all'informatica Capo e collaboratori del Servizio giuridico Capo e collaboratori della pianificazione interna e del controlling Capo e collaboratori del Servizio di traduzione
	Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT)	Stato maggiore del direttore dell'UFIFT Servizi centrali Esercizio e manutenzione Infrastruttura e ambiente Materiale dell'esercito e beni di sostegno Rifornimento Esercizio A e infrastruttura Esercizio B e materiale dell'esercito Esercizio C e infrastruttura
	Gruppo del personale insegnante (Grpins)	Uff e suff istruttori
	Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF)	Membri del CGF
	Ufficio federale delle truppe di combattimento (UFTC)	Divisione del coordinamento e della gestione Sezione di stato maggiore Centro d'istruzione della fanteria Stato maggiore incaricato delle prove delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle procedure d'impiego Gestione dell'istruzione

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
		Equipaggiamento e realizzazione Segretariato del direttore Centro d'istruzione per il combattimento in montagna
	Ufficio federale delle truppe di supporto (UFTS)	Stato maggiore Divisione del coordinamento e della gestione Divisione dell'artiglieria Divisione delle truppe da fortezza Divisione delle truppe del genio Divisione delle truppe di trasmissione
	Ufficio federale delle truppe della logistica (UFTL)	Stato maggiore Divisione del coordinamento e della gestione Servizio veterinario Divisione del materiale Divisione delle truppe di salvataggio Divisione delle truppe sanitarie Divisione delle truppe del sostegno
	Comando delle Grandi Unità	Collaboratori degli uffici delle Grandi Unità
– Forze aeree (FA)	Stato maggiore del comandante	Assistenti Aiutante del comandante delle FA Servizio del coordinamento Servizio dell'informazione Controlling Servizio degli affari internazionali Sicurezza di volo Collaudo e valutazione operativi
	Servizi centrali delle FA (ScFA)	Assistenti Servizi di stato maggiore Servizio giuridico Informatica dell'amministrazione Pianificazione
	Gruppo delle operazioni (Grop)	Assistenti Stato maggiore Struttura dello spazio aereo Divisione delle operazioni Divisione dei sistemi di condotta Cdo br av 31 Squadra di vigilanza/centrale d'intervento dell'esercito Cdo br aerod 32 Cdo br DCA 33 Cdo br infm 34

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
– Aggrup- pamento dell’ar- mamento (ADA)	Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree (UFIFA)	Ufficiale superiore addetto Assistenti Servizio del personale insegnante Sezione del supporto all’istruzione Capo dell’istruzione aeronautica Capo dell’istruzione degli aerodromi militari e dell’informatica Capo dell’istruzione della difesa contraerea Istituto di medicina aeronautica (IMA) Collaboratori
	Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree (UFEFA)	Collaboratori
	Amministrazione centrale	Collaboratore della direzione; informazione e documentazione, infrastruttura, diritto/commercio, trasporti e dogana, finanze e control- ling, tecnologia e qualità, gestione dell’informatica, gestione del materiale
	Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta (UFAMS)	Collaboratore della direzione; materiale aeronautico; missili, difesa contraerea, ricognitori telecomandati, simulatori; sistemi di trasmissione e d’informa- zione di condotta; sistemi di condotta e della guerra elettronica; elettronica e optronica
	Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni (UFSAM)	Collaboratore della direzione; veicoli da combattimento e simulatori; armi e munizioni d’artiglieria; armi di fanteria e munizioni; sistemi d’arma e munizioni
	Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni (UFMC)	Collaboratore della direzione; equipaggiamento e materiale di prote- zione ABC; veicoli, materiale del ge- nio e di salvataggio; Labor Spiez; costruzioni per la difesa; costruzioni per l’istruzione e l’esercizio

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
DFF		
	SG Amministrazione federale delle dogane	Capo degli Affari speciali Capo del Corpo delle guardie di confine
	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	Collaboratore addetto all'acquisto/vendita di pubblicazioni Collaboratore addetto ai microfilm
	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	Collaboratore della direzione Informatico aziendale Specialista in sistemi informatici Tecnico di reti di distribuzione Collaboratori esterni
	Segreteria della Commissione federale delle banche	Presidente della Commissione delle banche
	Controllo federale delle finanze	Collaboratore del segretariato Perito Giurista Informatico
DFE		
	SG	Capo del Servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile
	Seco	Capo della Direzione del lavoro Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della strategia e del controllo del commercio mondiale Capo del Settore della politica in ma- teria di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico
DATEC		
	SG	Capo del Servizio per compiti speciali Collaboratori specialisti della centrale Collaboratori specialisti delle unità esterne

Dipartimento	Unità organizzativa	Funzione
	UFE	Caposezione Sostituto del caposezione Funzionario scientifico

3. Servizi del Parlamento

Segretario/a generale, segretario/a generale supplente e segretario/a del Consiglio degli Stati

Collaboratori del segretariato delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali

Collaboratori del segretariato delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Segretario/a e verbalista delle Commissioni della politica di sicurezza

Collaboratori del Servizio dell'informatica e delle nuove tecnologie (INT).

4. Funzioni per le quali sono necessari controlli di sicurezza sulla base di accordi internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione di segreti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI) o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere a informazioni straniere classificate o a zone militari vietate.

Allegato 2¹⁶
(art. 2 cpv. 2)

Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone

(Stato: settembre 2001)

1. Stato maggiore dell'esercito

Formazioni	Funzioni
Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito	Tutte
Tutte le formazioni QG	Tutte

2. Polizia militare (trp A)

Formazioni	Funzioni
Stab MP Bat 1 MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1, MP Schutzkp V/1	Tutte
DPCF	Tutte
EM zo PM 1, Cp EM zo PM 1, Dét SSPM 10, Dét PM 11 Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21 Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30, MP Det 31, 32, 33 Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41	Tutte

3. Servizio militare delle ferrovie, Servizio della posta da campo (trp A)

Formazioni	Funzioni
Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3	Tutte
Cp P campo	Suff segr P campo

¹⁶ RU 2002 477

4. Mobilitazione (trp A)

Formazioni	Funzioni
SM pz mob, sett mob, cp mob	Tutti gli uff, le guardie d'opera e le ord ufficio

5. Formazioni d'allarme (trp A)

Formazioni	Funzioni
EM rgt inf 3 EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3, cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3 EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1, III/1, cp lm aérop IV/1 EM gr eg L DCA 15, btrr EM eg L DCA 15, btrr eg L DCA I/15, II/15	Tutti gli uff/ suff sup
Stab Inf Rgt 14 Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14, Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14, Fest Pi Kp 14 Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28, Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28, Sch Füs Ber Kp IV/28 Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbtrr 14, L Flab Lwf Btrr I/14, II/14	Tutti gli uff / suff sup
Stab Flhf Rgt 4 Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4, Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4 Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41, III/41, Flhf Ber Kp IV/41 Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42, Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42 Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43, Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43 Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbtrr 16, L Flab Lwf Btrr I/16, II/16	Tutti gli uff / suff sup

Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1 EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1, cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1 Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2, Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2 SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3, cp salv ACC II/3, III/3, IV/3 Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4, Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4	Tutti gli uff/ suff sup
---	----------------------------

6. Sanitari (trp A)

Formazioni	Funzioni
Stab San Rgt 1 Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81 Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82	Tutte

7. Giustizia militare

Formazioni	Funzioni
SM UC Trib div 1–12 ¹⁷ TMC, trib mil appello	Tutte

8. SM delle Grandi Unità, formazioni di SM delle Grandi Unità

Formazioni	Funzioni
SM CA, SM div, SM br Fo SM CA, div, br (eccetto fanfara e cp S br bl)	Tutte

¹⁷ Attualmente: "TM 1-8"

9. Trasmissioni

Formazioni	Funzioni
Tutti i militari incorporati nelle truppe di trasmissione	

10. Servizio territoriale

Formazioni	Funzioni
SM rgt ter, SM cdo città Cp SM rgt ter, cp SM cdo città (eccetto sez lab AC, sez assist, sez fanfara)	Tutte

10.1 Fanteria

Formazioni	Funzioni
Bat fuc/car (nel rgt ter) Cp SM tipo A/B/C/D: sez espl/info	Tutte

11. Corpo della guardia delle fortificazioni

Formazioni	Funzioni
Cdo CGF	Tutti i militari obbligati a prestare servizio
Reg CGF	Tutte

12. Formazioni da fortezza

Formazioni	Funzioni
Formazioni da fortezza	Tutti gli uff/suff sup
cp eser dei rgt fort	Tutte

13. Sostegno

Formazioni	Funzioni
SM rgt sostg, SM bat sostg; cp SM bat sostg, cp SM sostg Cp carb Cp mun	Tutte

13.1 Truppe del materiale

Formazioni	Funzioni
Cp sostg mat tipo A, B Cp rip mat	Tutte

14. Forze aeree

Formazioni	Funzioni
Br av 31 (senza Dro Abt 7)	Tutte
Dro Abt 7	Tutti gli uff/suff sup nonché tutti i suff/sdt delle sez impg
Br aerod 32 (eccetto suff/sdt bat fuc FA e cp G av nonché fanfara)	Tutte
Br DCA 33: unicamente rgt mob mis DCA 9	Tutte
Br infm 34	Tutte
S man FA 35	Tutte
Gr mis L DCA	Tutti gli uff/suff sup nonché sdt mis e suff mis

15. Riserva di personale art. 21a OOE/ art. 22 OOE-DDPS

Formazioni

Funzioni

Conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari della Uff ris pers SM GU riserva di personale o secondo l'organo che assegna il compito/che convoca

16. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, la riserva di personale e gli SM del Consiglio federale

Inoltre

Funzioni

a. Reclutamento

Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in consi-derazione per l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP)

Militari previsti per un perfezionamento militare (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10c, 11i, 11j

c. Cdt, sost cdt, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG

Tutte (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco

Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h
